

## ***DETERMINA DIRIGENZIALE***

### ***AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI***

***N° 1068 del 28/06/2024***

<b>Oggetto:</b>	“LAVORI I PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'IMMOBILE ARTA IN VIA G. MARCONI, 51 A PESCARA: ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO ED INVERNALE” . AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.LL. ING. PAOLO DE MICHELE. CIG B245D473DF
-----------------	---

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI:**

- 1) la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- 2) la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R n. 64/98;
- 3) la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
- 4) la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l'art. 11 bis della L.R. 64/1998 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;
- 5) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 20 c.1 della L.R. 2/2019, con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;

**RICHIAMATA la determina n. 974 del 19/6/24** con la quale si è avviata la procedura inerente i *“Lavori per l'efficientamento energetico nell'immobile Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara: adeguamento e completamento impianto di climatizzazione estivo ed invernale” ed impegnata la somma di a € 220.000,00 in tal modo:*

- Quanto ad Euro 200.000,00 sul cap 01.03.2.02.583.0 denominato *“Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA”* impegno contabile 2023/1/665/1;
- Quanto ad Euro 20.000,00 sul cap 01.03.2.02.583.0 denominato *“Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA”* impegno contabile 2022/1/593/1;

**CHE** si rende necessario provvedere ad affidare la Progettazione e la Direzione dei Lavori sopra indicati ad un professionista esterno data la peculiarità del servizio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni»;*

**VISTA** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante *«Nuove norme sul procedimento amministrativo»;*

**VISTO** il Regolamento Generale dell'ARTA, approvato con delibera di Giunta Regionale n.689 del 30.09.2013;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023” o “Codice”) e in particolare:



- l'art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: *“le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023”*;
- l'art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *“le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023”*;
- l'allegato II.12, Parte V del Codice *“Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”*;
- l'art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;



- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**PRECISATO** che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**DATO ATTO** che

la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell'affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 14, e all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

**CONSIDERATO CHE:**

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi



praticati nel settore di mercato di riferimento;

- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

**VERIFICATO** che l'Ing. Paolo DE MICHELE con sede in Via F. Fellini, Spoltore, C.F. DMCPLA65S15H703Q, P.I.: 02309150684 residente in Via Spagna 5 Montesilvano è iscritto nell'elenco degli operatori economici tramite la piattaforma telematica denominata "tuttogare arta abruzzo";

**RISCONTRATA** la professionalità specifica del suddetto professionista, al quale è stata già affidata anni fa la progettazione e verifica dell'impianto elettrico nella sede del distretto Arta di Pescara e che quindi ben conosce l'impianto esistente, le attrezzature e strumentazioni presenti, i quadri elettrici in possesso dell'Arta e che può quindi, meglio di altri, fornire un servizio efficiente ed efficace;

**VISTO** che il RUP ha chiesto la disponibilità all'ing. De Michele in data 9/4/24 e che lo stesso si è dimostrato disponibile a prestare la propria professionalità come da mail del 24/4/24;

**RITENUTO** di affidare all'Ing. Paolo DE MICHELE con sede in Via F. Fellini, Spoltore, C.F. DMCPLA65S15H703Q, P.I.: 02309150684 residente in Via Spagna 5 Montesilvano, le attività in parola per un importo di 27.913,60 € (di cui € 22.000,00 imponibile + cassa al 4% € 880,00 + € 5.033,60 IVA al 22%) salvo le successive verifiche da acquisire prima della sottoscrizione del contratto, stabilita secondo quanto previsto dal Decreto "compensi", in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, rispetta i principi dell'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 che perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e inoltre l'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

## **CONSIDERATO**

- che l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con la fornitura richiesta secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante della società/professionista;
- che il legale rappresentante della società/professionista sopra citato ha dichiarato che l'operatore economico rappresentato non si trova in alcuna delle cause d'esclusione di cui all'art.94-98 del D.lgs n.36/2023;
- che per l'operatore economico sopra richiamato verrà acquisita regolare Attestazione di regolarità contributiva presso gli enti previdenziali di competenza (INARCASSA, EPPI, INPS, CIPAG, EPAP);

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



**APPURATO** che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

**TENUTO CONTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

**PRECISATO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**CONSIDERATO** che il suddetto affidamento diretto è determinato principalmente da ragioni di efficacia, economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa;

**RILEVATO** che, ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il C.I.G. è stato acquisito;

**CONSIDERATO** che la spesa sopra riportata assume le caratteristiche di “necessità ed urgenza” per non incorrere in disservizi nello svolgimento delle attività istitutive dell'ARTA;

**RICHIAMATA** la Legge 96 del [21/06/2017](#) di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del [07/11/2017](#) dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

**VISTO** il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di confermare e quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l'ing. Marco Giansante, Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e dipendente di ruolo di questa Agenzia e dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**RITENUTO** di sub impegnare la somma complessiva di 27.913,60 € (di cui € 22.000,00 imponibile +



cassa al 4% € 880,00 + € 5.033,60 IVA al 22%) nel De Quanto ad Euro 200.000,00 sul cap 01.03.2.02.583.0 denominato “Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA” impegno contabile 2023/1/665/2;

VISTI gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

**TUTTO CIO’ premesso**

#### **DETERMINA**

- 1. di prendere atto** della narrativa che precede che qui si intende trascritta;
- 2. di dare atto** che il RUP è l’ing. Marco Giansante e che le somme per le prestazioni effettuate sono presenti nel QER e verranno elargite sulla base di quanto previsto dal Codice degli Appalti e dal Regolamento ARTA per le funzioni incentivanti;
- 3. di affidare** all’Ing. **Paolo DE MICHELE** con sede in Via F. Fellini, Spoltore, C.F. DMCPLA65S15H703Q, P.I.: 02309150684 residente in Via Spagna 5 Montesilvano, la progettazione e direzione dei “Lavori i per l’efficientamento energetico nell’immobile Arta in Via G. Marconi, 51 a Pescara: adeguamento e completamento impianto di climatizzazione estivo ed invernale” per un importo 27.913,60 € (di cui € 22.000,00 imponibile + cassa al 4% € 880,00 + € 5.033,60 IVA al 22%), salvo le successive verifiche da acquisire prima della sottoscrizione del contratto, per le seguenti ragioni:
  - Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;*
  - Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico;*
  - Specificità della prestazione;*
  - Affidabilità della ditta in rapporto all’oggetto dell’incarico;*
  - Conoscenza dello stato dell’arte;*
  - Professionista/Ditta di fiducia;*
- 4. di dare**, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da comunicazione già acquisita sul conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 5. di dare atto che**, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: B245D473DF
- 6. di dare atto che** è stato acquisito il DURC relativo alla regolarità contributiva, così come la comunicazione sul conto dedicato e la certificazione di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 sono già stati acquisiti;
- 7. di sub impegnare**, per i suddetti servizi la somma complessiva di 27.913,60 € (di cui € 22.000,00 imponibile + cassa al 4% € 880,00 + € 5.033,60 IVA al 22%) dal cap 01.03.2.02.583.0 denominato “Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA” impegno contabile 2023/1/665/2;
- 8. di dare atto che** il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- 9. di dare atto che**, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;



10. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
11. **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il [contributo a favore di ANAC](#) negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmii;
12. **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data, 28/06/2024

GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

